



CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1688 DEL 22/09/2021

OGGETTO: PROCEDIMENTO D'UFFICIO INERENTE IL RINNOVO DODECENNALE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA IN SCADENZA AL 31.12.2020. RINNOVO CONCESSIONI DI POSTEGGIO A SEGUITO DI REGOLARIZZAZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che:

- con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in data 25 novembre 2020, sono state approvate le "Linee Guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4 bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020".
- la Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 1-2555 del 14.12.2020, ha preso atto delle linee guida ministeriali e approvato le "Linee Guida regionali contenenti le modalità di rinnovo delle concessioni di posteggio per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica in scadenza entro il 31.12.2020";
- con determinazione dirigenziale n. 2494 del 22.12.2020 l'Amministrazione Comunale ha approvato l'avviso pubblico inerente il rinnovo delle concessioni di posteggio di cui all'oggetto;
- ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento *de quo* è stata esperita con ogni mezzo in uso per una diffusa e tempestiva informazione in particolare mediante l'avviso sopracitato e con successiva nota prot. n. 9110 del 18.02.2021 notificata *brevi manu* agli operatori commerciali interessati al procedimento medesimo;
- a seguito del completamento dell'attività istruttoria condotta dal Servizio Attività Economiche sul possesso dei requisiti sopra descritti, si è provveduto ad effettuare notifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della L. 241/1990, dei motivi ostativi al rinnovo della concessione a tutti quegli operatori mercatali che presentassero delle irregolarità da conformare;
- con la D.D. n. 1105 del 22.06.2021, si è provveduto al rinnovo d'ufficio delle concessioni di posteggio sulle aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020, sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e delle Linee Guida regionali di cui al D.G.R. n. 1-2555 del 14.12.2020, i cui concessionari sono risultati in possesso dei requisiti di legge previsti ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 e in conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida ministeriali e regionali, per la durata dei prossimi 12 (dodici) anni e quindi fino al 31.12.2032;

- per effetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 28-3109 del 16.4.2021 e al D.L. 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, con la sopra citata determinazione si è, altresì, prorogata la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020, i cui concessionari al 30.06.2021 presentavano irregolarità del proprio titolo concessorio rispetto ai requisiti di legge previsti, per la durata di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;

Verificato che risultano aver provveduto alla conformazione delle irregolarità presenti sul loro titolo concessorio (come meglio riportate nell'allegato B della determinazione dirigenziale n. 1105 del 22.06.2021), i seguenti gli operatori mercatali: Toma Pasquale (posteggio nr. 11 di Testona), Peci Consolato (posteggio nr. 35 di Testona), Mistrulli Giuseppe (posteggi nr. 3 e 39, rispettivamente di Boccia d'Oro e Centro Storico), Granatella Salvatore (posteggi nr. 48 e 71, rispettivamente del Centro Storico e B.go San Pietro), Giordano Luca (posteggio nr. 51 del Centro Storico), Nicastro Salvatore (posteggio nr. 12 di B.go San Pietro), Maroufi Ahmed (posteggi nr. 42 e 49 del Centro Storico), Chakib Adil (posteggio nr. 82 di B.go San Pietro) e Cimino Roberto (posteggio nr. 116 di B.go San Pietro);

Ritenuto, pertanto, di procedere con efficacia immediata al rinnovo d'ufficio delle concessioni di posteggio su aree pubblica in scadenza al 31.12.2020, i cui concessionari sopra indicati sono risultati in possesso dei requisiti di legge previsti ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 e in conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida ministeriali e regionali, per la durata dei prossimi 12 (dodici) anni e quindi fino al 31.12.2032;

Appurato che alla data odierna, non risultano ancora aver conformato le irregolarità presenti sul loro titolo concessorio, i seguenti operatori mercatali: Toniolo Lidia (posteggio nr. 24 di Testona), Calvelli Tommaso (posteggio nr. 9 di Boccia d'Oro), D'Ambrosio Antonio (posteggio nr. 3 di B.go San Pietro), Messaoudi Nabila (posteggio nr. 23 di B.go San Pietro), Fidni El Mostafa (posteggio nr. 37 di B.go San Pietro), Cianci Paolo (posteggio nr. 40 di B.go San Pietro), Pisicchio Lorenzo (posteggio nr. 61 di B.go San Pietro);

Dato atto che, per effetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 28-3109 del 16.4.2021 e al D.L. 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, si intende prorogata la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020, i cui concessionari presentano irregolarità del proprio titolo concessorio rispetto ai requisiti di legge previsti, per la durata di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 dicembre 2021);

Considerato che:

- al fine di garantire la continuità dell'attività mercatale e il sostegno del settore nel quadro emergenziale da Covid-19, i concessionari di posteggio che presentano ancora delle irregolarità da conformare, conserveranno la validità della propria concessione nelle more della conclusione delle procedure amministrative di verifica dei requisiti prescritti, in deroga al termine finale del titolo concessorio e fermo restando l'eventuale maggiore durata prevista da ulteriori interventi normativi;
- il mancato possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente entro il 30.03.2022 determinerà l'impossibilità di rinnovo della concessione del posteggio e/o dell'autorizzazione commerciale, con conseguente automatica revoca della concessione;

Tutto ciò premesso;

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto il D.M. del 25 novembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la D.G.R. n. 1-2555 del 14.12.2020;
Vista la D.G.R. n. 28-3109 del 16.4.2021;
Visto il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
Visti gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di dare atto che risultano aver provveduto alla conformazione delle irregolarità presenti sul loro titolo concessorio (come meglio riportate nell'allegato B della determinazione dirigenziale n. 1105 del 22.06.2021), i seguenti gli operatori mercatali: Toma Pasquale (posteggio nr. 11 di Testona), Peci Consolato (posteggio nr. 35 di Testona), Mistrulli Giuseppe (posteggi nr. 3 e 39, rispettivamente di Boccia d'Oro e Centro Storico), Granatella Salvatore (posteggi nr. 48 e 71, rispettivamente del Centro Storico e B.go San Pietro), Giordano Luca (posteggio nr. 51 del Centro Storico), Nicastro Salvatore (posteggio nr. 12 di B.go San Pietro), Maroufi Ahmed (posteggi nr. 42 e 49 del Centro Storico), Chakib Adil (posteggio nr. 82 di B.go San Pietro) e Cimino Roberto (posteggio nr. 116 di B.go San Pietro)
3. Di rinnovare d'ufficio le concessioni di posteggio su aree pubblica indicate al punto precedente in scadenza al 31.12.2020, i cui concessionari sopra indicati sono risultati in possesso dei requisiti di legge previsti ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 e in conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida ministeriali e regionali, per la durata dei prossimi 12 (dodici) anni e quindi fino al 31.12.2032;
4. Di dare atto che, per effetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 28-3109 del 16.4.2021 e al D.L. 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, si intende prorogata la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020, i cui concessionari presentano irregolarità del proprio titolo concessorio rispetto ai requisiti di legge previsti, per la durata di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 dicembre 2021);
5. Di dare atto che non risultano ancora aver conformato le irregolarità presenti sul loro titolo concessorio, i seguenti operatori mercatali: Toniolo Lidia (posteggio nr. 24 di Testona), Calvelli Tommaso (posteggio nr. 9 di Boccia d'Oro), D'Ambrosio Antonio (posteggio nr. 3 di B.go San Pietro), Messaoudi Nabila (posteggio nr. 23 di B.go San Pietro), Fidni El Mostafa (posteggio nr. 37 di B.go San Pietro), Cianci Paolo (posteggio nr. 40 di B.go San Pietro), Pisicchio Lorenzo (posteggio nr. 61 di B.go San Pietro);
6. Di dare atto che gli operatori mercatali individuati al punto precedente provvedano con urgenza alla conformazione delle irregolarità segnalate dal Servizio Attività Economiche mediante notifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della L. 241/1990 in merito ai motivi ostativi al rinnovo della concessione di posteggio, trasmettendo la relativa documentazione di regolarizzazione della propria posizione al Servizio Attività Economiche;
7. Di dare atto che, salvo successive modifiche normative in materia, la permanenza di motivi ostativi al rinnovo alla data del 31.03.2022, comporterà la revoca della concessione di posteggio e della relativa autorizzazione commerciale, con il

conseguente divieto di prosecuzione dell'attività di vendita sul mercato a partire dal 1.04.2022;

8. Di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, né alcuna partecipazione alle spese organizzative o erogazione di contributi;
9. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell'art. 2 lett. b) ed art. 21 della Legge 1034/1971 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/71 e s.m.i..

Di esprimere sul presente atto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

*Il Dirigente del Settore Sviluppo e
Gestione del Territorio*
Nicola Palla / INFOCERT SPA

(firmato digitalmente)